

N. 00535/2015 REG.PROV.CAU.

N. 14543/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 14543 del 2014, proposto da:

Luigi Marrocco, Aldo Erra, Graziano Di Feo, Andrea Pascale, Roberto Abate, Emanuele Piccione, Giuseppe Bortone, Dante Annibali, Loreto Perrella, Vincenzo Orlando, Iginio Tancredi, Pierluigi Panfili, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Marrocco, Luigi Chiarolanza, Vincenzo Castaldo, con domicilio eletto presso Studio Legale Marrocco - Castaldo in Roma, Via U. Tupini, 96;

***contro***

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Ispettorato Generale della Sanita' Militare, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento emesso dall'Ispettore Generale della Sanità Militare in data 5 settembre 2014 (avente prot. n. M\_D SIGSM 0009563 id. IGESAN/PS-14/X) comunicato capillarmente ai ricorrenti a far data dal 29 settembre con comunicazione dei singoli Comandi (cfr. prot. M-DE 13985/0029640 Cod.Id.S.SAN Ind.C1.10.3.4.2 in riferimento al f.n. M DE 13985/028363 di IGESAN in data 18.9.2014);

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali in virtù dei quali ai ricorrenti, nella qualità di **medici** militari in servizio, veniva negato il diritto a svolgere attività certificativa in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità alla licenza di porto d'**armi** e disposta la non autorizzabilità della medesima da parte dell'A.D. e/o dei singoli diretti Comandi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare proposta risulta priva dei presupposti previsti per legge, mancando allo stato un danno grave ed irreparabile, attesa la sua natura meramente economica (quindi pienamente ristorabile in sede di merito), tra l'altro genericamente esplicitati dal difensore nell'odierna camera di consiglio;

Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

Respinge la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)